

**FONDO PENSIONE DEI DIPENDENTI
DELLE SOCIETÀ DEL GRUPPO ZURIGO**
Via B. Crespi, 23 - 20159 Milano - tel. 02/5966.3050
Iscritto all'Albo dei Fondi Pensione - I Sezione speciale n. 1089 il 23/11/1999
C.F. 97073460152

Modulo per la comunicazione dei contributi non dedotti

(da inviare a infofondopensionezurich@it.zurich.com o fondo.dipendenti@pec.zurich.it)

ATTENZIONE! PER IL LAVORATORE DIPENDENTE DALLE SOCIETÀ DEL GRUPPO ZURICH, GLI IMPORTI DEI CONTRIBUTI NON DEDOTTI VENGONO COMUNICATI DALL'UFFICIO DEL PERSONALE. TALE MODULO, PERTANTO, DEVE ESSERE UTILIZZATO DAGLI ADERENTI NON PIÙ LAVORATORI DIPENDENTI DALLE SOCIETÀ DEL GRUPPO ZURICH OPPURE PER INTEGRARE LA COMUNICAZIONE IN CASO DI EVENTUALI CONTRIBUTI VERSATE VOLONTARIAMENTE DAL DIPENDENTE E DI CUI L'UFFICIO DEL PERSONALE DELL'AZIENDA NON ABBA CONOSCENZA.

Il/la sottoscritto/a.....	Cod. Fiscale.....
nato/a.....	prov.....il..... sesso <input type="checkbox"/> M <input type="checkbox"/> F
Residente a.....	prov.....cap.....via.....
Recapito telefonico.....	Indirizzo e-mail.....
Dipendente della Società.....	dal.....cid.....

COMUNICA, SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITÀ, CHE

per l'anno _____ non ha dedotto, a norma del comma 1, lettera e-bis) 1 dell'art. 10 del Testo Unico delle Imposte sui Redditi, dal proprio reddito complessivo l'importo di euro _____.

Luogo e data _____ Firma _____

ALLEGARE Copia del documento di identità in corso di validità e del codice fiscale (se non riportato nel documento di identità).

AVVERTENZE

- Qualora per i contributi versati al Fondo (non rientrando in tale calcolo le quote di TFR) non si sia fruito della deduzione – perché, ad esempio, eccedenti nell'anno l'ammontare massimo di deducibilità di Euro 5.164,57 – l'aderente deve comunicare al Fondo stesso l'importo non dedotto o che non sarà dedotto nella dichiarazione dei redditi. Tale comunicazione è molto importante perché ha l'obiettivo di escludere i contributi non dedotti dalla base imponibile che verrà presa a riferimento per l'applicazione della tassazione quando si richiederà la liquidazione di una prestazione al Fondo.

La comunicazione dei contributi non dedotti deve essere effettuata entro il 31 dicembre dell'anno successivo a quello in cui è stato effettuato il versamento ovvero, se antecedente, alla data in cui sorge il diritto alla prestazione.

Per completezza, si ricorda che sono deducibili fiscalmente i contributi versati alla previdenza complementare:

1. dall'aderente e dal datore di lavoro, sia dovuti in base a contratti o accordi collettivi, anche aziendali, sia volontari (cioè fissati in percentuale maggiore rispetto alla percentuale minima indicata dal contratto di lavoro);

2. volontariamente dall'aderente;

3. su posizioni aperte su forme pensionistiche nell'interesse dei familiari fiscalmente a carico, poiché in tal caso la deduzione spetta all'aderente che ha effettuato il versamento, qualora non vi sia capienza del reddito da parte dei soggetti fiscalmente a carico.

- Si suggerisce di prendere visione del Documento sul regime fiscale, disponibile nella sezione "Documentazione" del sito internet, per verificare la presenza di eventuali ulteriori vantaggi fiscali derivanti: 1. dallo status di lavoratore di prima occupazione a partire dal 1° gennaio 2007; 2. dal reintegro delle anticipazioni precedentemente richieste al Fondo, mediante contribuzioni eccedenti il limite di deducibilità fiscale.